

Pensionamento: nuovi requisiti di accesso

La circolare dell'Inps

Dal 1° gennaio 2019 si applicano i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita, stabiliti dal decreto 5 dicembre 2017. Con la circolare n. 62 del 4 aprile, l'Inps illustra, in sintesi, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle cosiddette quote, adeguati agli incrementi della speranza di vita, come previsto dal decreto del 5 dicembre 2017 dei Ministeri dell'Economia e del Lavoro e delle Politiche Sociali; vale a dire che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati di cinque mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di 0,4 unità.

In particolare, per la pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico è elevato a 67 anni di età e resterà valido fino al 31 dicembre 2020; dal 1° gennaio 2021, il requisito sarà sottoposto ad un ulteriore adeguamento legato all'indice della speranza di vita. Per quanto riguarda coloro che hanno il primo accredito contributivo dopo il 1° gennaio 1996, l'adeguamento all'incremento della speranza di vita previsto dal decreto deve altresì applicarsi al requisito anagrafico previsto dall'articolo 24, comma 7, della legge n. 214 del 2011, che consente l'accesso alla pensione di vecchiaia con un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni e che, dal 1° gennaio 2019, si perfeziona al raggiungimento dei 71 anni.

L'Inps precisa, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, il requisito anagrafico di accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è pari, per l'anno 2018, a 66 anni e 7 mesi.

Per la pensione anticipata, invece, il requisito contributivo è di 41 anni e 5 mesi fino al 31 dicembre 2020, mentre a partire dal 1° gennaio 2021 subirà un adeguamento relativo alla speranza di vita.

Innalzato il requisito di 0,4 per la Pensione di anzianità con il sistema delle cosiddette quote. Pertanto, per il biennio 2019-2020, i lavoratori e le lavoratrici, per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote, possono conseguire tale diritto ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un'età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un'età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all'INPS.

L'adeguamento dei requisiti relativi alla speranza di vita si applica anche nei confronti del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco, nonché del personale delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'ulteriore incremento della speranza di vita, pari a 5 mesi, si applica ai requisiti anagrafici e, qualora l'accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall'età, a quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico.

In particolare, per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i limiti di età previsti in relazione alla qualifica o grado di appartenenza sono incrementati di 12 mesi rispetto al limite ordinamentale. Restano in ogni caso fermi il regime delle decorrenze introdotto dall'articolo 12, commi 1 e 2, della legge n. 122 del 2010 (c.d. finestra mobile).

Per la Pensione di anzianità (anticipata), sempre a decorrere dal 1° gennaio 2019 l'accesso al pensionamento è possibile al raggiungimento di un'anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall'età; oppure al raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 e in presenza di un'età anagrafica di almeno 54 anni; o ancora al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un'età anagrafica di almeno 58 anni. Detti requisiti saranno soggetti all'adeguamento della speranza di vita previsto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Altra possibilità di pensionamento è quella in totalizzazione per la quale il requisito, che rimarrà invariato fino al 31 dicembre 2020, è di 66 anni, per la pensione di vecchiaia, e di 41 anni di contribuzione a prescindere dall'età.

Alla pensione di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione continua ad applicarsi la disciplina della cosiddetta finestra mobile nonché, per la pensione di anzianità, le disposizioni, previste all'articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, di un ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai diciotto mesi di finestra mobile a decorrere dal 2014.

Infine, l'Inps richiama i criteri per la determinazione delle variazioni della speranza di vita relativa al biennio 2021-2022, che sarà computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nel biennio 2017-2018 e il valore registrato nell'anno 2016. A decorrere dal 2023, la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento - ossia quello antecedente al termine ultimo previsto dall'articolo 12, comma 12-bis, della legge n. 122 del 2010 per l'emanazione del relativo decreto direttoriale - è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio immediatamente precedente.

A titolo esemplificativo, per il biennio 2023-2024 la variazione della speranza di vita è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nel biennio 2019-2020 e la media dei valori registrati nel biennio 2017-2018. La medesima norma stabilisce che, a decorrere dal 2021, gli adeguamenti biennali non possono in ogni caso superare i tre mesi.

Nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi, la parte eccedente andrà a sommarsi agli adeguamenti successivi, fermo restando il limite di tre mesi. Nel caso di diminuzione della speranza di vita l'adeguamento non viene effettuato e di tale diminuzione si terrà conto nei successivi adeguamenti, fermo restando il predetto limite di tre mesi.